


VERBALE DI ACCORDO

Il giorno mercoledì 29 Settembre 2021 presso la sede di UPS sita in Via Fantoli a Milano, si sono incontrate:

- La Società TM S.r.l. rappresentata da CUGNONATO PIETRO (di seguito anche solo "impresa subentrante");
- La FILT CGIL Milano rappresentata dai sigg.ri Emanuele Barosselli, Guglielmo Ruggiero e Antonio Forlano contestualmente alle RSA di impianto (di seguito anche solo "O.S.")
- Il Consorzio Metra S.C.ar.l. rappresentato dal sig. Stefano Barocci (di seguito anche solo "Metra")
- La Società Brianza Trasporti S.r.l. rappresentata dal sig.  (di seguito anche solo "Brianza Trasporti" o "impresa uscente")

Premesse:

- a) Brianza Trasporti gestisce le attività di distribuzione presso l'unità produttiva sita all'interno della filiale UPS in Milano alla Via Fantoli (di seguito anche solo "unità produttiva" o "filiale") quale affidataria di Metra, a sua volta titolare dei rapporti contrattuali con la committenza primaria UPS;
- b) Il Committente UPS affiderà all'impresa subentrante, parte delle attività in capo a Metra e sino al 30 settembre 2021 dallo stesso affidate a Brianza Trasporti.
- c) Le restanti attività in essere saranno affidate alle Società PNC Srl e Orion Logistic Soc. Coop.
- d) UPS e la FILT Lombardia hanno siglato in data 28 Settembre 2021 un'intesa atta al monitoraggio del Piano di riorganizzazione delle attività di consegna e trasporto sul territorio lombardo che lo stesso Committente ha presentato all'O.S. nel corso del corrente mese;
- e) Il presente Accordo per il transito dei lavoratori della Società Brianza Trasporti Srl e per la loro salvaguardia occupazionale e contrattuale rientra nel perimetro di cui al punto precedente.
- f) Brianza Trasporti ha sottoscritto con la FILT CGIL l'Accordo applicativo delle intese Nazionali in essere con il Committente in data 5 Novembre 2020 e un Accordo di PDR in data 13 Luglio 2021.

Dopo ampia e approfondita discussione le parti concordano quanto segue:

1. Tutti i lavoratori in forza alla data del 30 Settembre 2021 presso Brianza Trasporti Srl di cui all'Allegato Elenco transiteranno alle dipendenze della Società subentrante alla data del 1 Ottobre 2021, senza periodo di prova e con il mantenimento delle attuali condizioni normative e retributive e dell'anzianità maturata e maturanda.
2. I lavoratori assenti al momento del subentro per giustificato motivo saranno assunti alle condizioni ivi pattuite al momento della cessazione dell'evento sospensivo.
3. Eventuali lavoratori con contratto di lavoro a Tempo Determinato saranno assunti dalla Società subentrante mantenendo invariata la scadenza in essere (ovvero con trasformazione a Tempo Indeterminato).



4. Gli istituiti della malattia e infortunio saranno retribuiti come da CCNL con integrazione al 100% della retribuzione a partire dal primo giorno di assenza.
5. Gli istituiti di 13esima e 14esima sono mensilizzati e verranno corrisposti come da CCNL.
6. La Società subentrante si impegna alla piena ed integrale applicazione del CCNL Logistica e Trasporto Merci e Spedizione così come rinnovato e sue successive modifiche.
7. La Società subentrante si impegna ad applicare quanto previsto negli Accordi Quadro Nazionali in essere con il Committente e sottoscritti in data 4 Dicembre 2019 e 5 Febbraio 2020.
8. Rimane invariata l'attuale Sede di lavoro.
9. Rimane invariata l'attuale organizzazione del lavoro, orari, turni e pause sino a eventuale nuovo Accordo sindacale tra le parti.
10. La Società subentrante erogherà le retribuzioni mensili entro la data del 20 del mese successivo a quello di riferimento.
11. Brianza Trasporti erogherà quanto dovuto ai lavoratori entro i termini previsti da legge, e più precisamente:
 - a. Entro il 15.10.2021 le competenze relative alla mensilità di settembre;
 - b. Entro il 15.11.2021 le competenze di fine rapporto inclusive del Tfr;
 - c. Entro il 15.11.2021 gli importi dovuti e pattuiti con l'Accordo di PDR del 13 Luglio 2021 per quanto di propria competenza (9/12esimi dell'importo dovuto);
 - d. Entro il 15.10.2021 l'intera quota di Una Tantum prevista per il rinnovo del CCNL (euro 230) al netto di quanto già erogato.
12. In caso di mancata corresponsione da parte di Brianza Trasporti degli importi di cui al punto che precede entro le scadenze fissate, Metra garantirà il pagamento delle somme dovute ai lavoratori riservandosi la rivalsa nei confronti di Brianza Trasporti secondo le modalità che saranno disciplinate con separato accordo;
13. La Società subentrante si da disponibile si da subito ad un incontro specifico ove pattuire le modalità di corresponsione ai lavoratori di cui all'Allegato Elenco della restante quota economica derivante dall'Accordo di PDR in essere con Brianza Trasporti Srl (3/12esimi dell'importo).
14. La Società subentrante si impegna all'applicazione o armonizzazione di eventuali Accordi di secondo livello in essere con Brianza Trasporti Srl qualora ne avesse documentata evidenza.
15. La FILT CGIL invierà a mezzo PEC alla Società subentrante l'elenco dei lavoratori iscritti alla FILT Milano e la Società subentrante si impegna a dare continuità alle adesioni sindacali.
16. La FILT CGIL comunicherà i nominativi delle RSA/RLS in carica.
17. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si danno atto di aver concluso positivamente le procedure di transito dei lavoratori; eventuali problematiche dovessero insorgere in merito a



quanto pattuito, impegnano i firmatari ed il Committente, per quanto di relativa competenza, ad intervenire celermente per la loro positiva risoluzione.


Letto, confermato e sottoscritto:

Per Brianza Trasporti Srl


Per il Consorzio METRA



Per la Società subentrante **TM SRL**



Per la FILT CGIL MILANO e LOMBARDIA



Le RSA FILT CGIL Milano

